

## DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 21 MARZO 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 24, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che, nella media valle dell'Agno, il vasto acquifero sotterraneo, ove attingono i pozzi destinati all'approvvigionamento di acqua potabile, è stato contaminato da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS);

Considerata, altresì, la compromissione dei sistemi di risorgiva della media pianura e dei relativi corsi d'acqua afferenti che ha provocato la contaminazione di una parte considerevole della rete idrografica, interessando il territorio delle province di Vicenza, Verona e Padova;

Tenuto conto che, nonostante sia già in atto un piano per l'attuazione di misure volte a ridurre, nell'immediato, l'inquinamento dei suddetti sistemi di approvvigionamento idrico, si rende comunque necessario avviare ulteriori interventi strutturali di carattere straordinario;

Considerato che l'evoluzione della situazione di criticità sopra descritta, comportando un grave pregiudizio per la salute pubblica, è suscettibile di determinare gravi ripercussioni alla popolazione interessata;

Viste le note della regione Veneto del 19 settembre 2017, del 18 dicembre 2017, del 10 gennaio 2018, del 6 febbraio 2018, del 5 marzo 2018 e del 7 marzo 2018;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° marzo 2018 con la quale si ritiene che sussistano i requisiti necessari per la dichiarazione dello stato di emergenza, si condividono gli interventi volti al superamento dell'emergenza e si conferma la disponibilità del finanziamento a copertura degli interventi emergenziali e le successive note del 21 marzo 2018;

Considerato, in particolare, che nella suddetta nota del 1° marzo 2018, si afferma che i Piani economico finanziari e tariffari, allegati al programma degli interventi presentato dalla regione Veneto in data 26 febbraio 2018, non sono sufficienti a dimostrare la capacità della tariffa

del servizio idrico integrato di garantire la copertura degli investimenti non finanziati con contributo pubblico e che risulta indispensabile superare tale carenza nella prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 9 marzo 2018, prot. n. CG/14406 e del 20 marzo 2018, prot. n. CG/17007 del 21 marzo 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza conseguente alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle risorse idropotabili;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:


Art. 1.

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

2) Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Veneto provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4) Per l'attuazione degli interventi, nel limite complessivo di euro 56.800.000, si provvede quanto ad euro 10.778.217 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera *b)* «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere



di collettamento, fognatura e depurazione» con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, allocate sul capitolo 7648/2 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Art. 2.

1) Gli interventi di cui all'art. 1, nonché gli ulteriori interventi prioritari per la regione Veneto, di carattere non emergenziale, da individuare sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posti a carico delle tariffe idriche, ovvero da effettuare nel limite delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, sono inseriti nel Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio.

Art. 3.

1) Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche

(MOP) della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I medesimi interventi sono classificati sul MOP come "Piano acquedotti". Ciascun intervento oggetto di monitoraggio è identificato dal codice unico di progetto (CUP).

2) Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà essere informato in merito allo stato di avanzamento delle azioni adottate nel corso della fase emergenziale.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
GENTILONI SILVERI

18A02320

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 febbraio 2018.

**Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA).**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti Consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i Consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2017;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA), approvato dall'Assemblea dei soci del 3 ottobre 2017 e trasmesso ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota del 23 ottobre 2017;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA) di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

